

# Sintesi delle principali modifiche al calendario fiscale 2017

Maurizio Zama, Andrea Werner Beilin, Marco Ceriotti e Matteo Mairone - PwC Tax and Legal Services

## Le modifiche introdotte per i contribuenti e gli operatori

Il Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni in legge dal Parlamento il 25 novembre scorso (d'ora in poi il "Decreto"), ha introdotto profonde modifiche ed integrazioni per il calendario fiscale per i contribuenti e per gli operatori a partire dal 2017. Da una parte, il **versamento a saldo e primo acconto** ai fini **IRES ed IRAP** viene **rinvio dal sedicesimo al trentesimo giorno** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, dall'altro vengono previste **nuove comunicazioni trimestrali ai fini IVA**.

Resta invariata la possibilità, per il contribuente, di prorogare il versamento delle imposte dirette nei 30 giorni successivi, versando la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Ai fini delle imposte dirette tale intervento è mirato a distribuire su un lasso temporale più ampio le attività connesse agli adempimenti fiscali del **mezzogiugno** (considerata la prevalenza dei soggetti solari) riducendo lo sforzo per l'"affollamento" delle scadenze del 16 giugno. In tale data, infatti, si concentravano i versamenti a titolo di IRES, IRAP, IVA, ritenute, contributi, IMU e TASI.

A seguito dell'approvazione del provvedimento, i contribuenti avranno a disposizione **ulteriori 15 giorni** per il pagamento delle imposte dirette a titolo di saldo e primo acconto.



### Attenzione

L'intento del Legislatore risulta, dunque, condivisibile; rimarrà da valutare, a posteriori, se effettivamente tale dilazione sia sufficiente a dare "respiro" ai contribuenti, soprattutto considerando, comunque, un maggiore impegno richiesto per i nuovi adempimenti ai fini IVA.

Le comunicazioni trimestrali per l'imposta sul valore aggiunto sono state infatti introdotte con il manifesto scopo di contrastare la lotta all'evasione fiscale; segnatamente, come riportato nella relazione tecnica al Decreto, il Governo prevede un aumento del gettito fiscale derivante da una più efficiente e tempestiva trasmissione delle informazioni sulle cessioni e sugli acquisti da parte dei contribuenti e da una conseguente retroazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Si riepilogano nel seguito gli adempimenti previsti dal Decreto e le relative scadenze in ambito IVA.

### Nuove comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture emesse e ricevute

I soggetti passivi IVA, in luogo della presentazione della c.d. "comunicazione polivalente" annuale, a decorrere dall'anno 2017, dovranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate, con **cadenza trimestrale**, l'elenco analitico delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.

In sostanza, viene riscritto l'art. 21 del D.L. n. 78/2010 ora rubricato "Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute" che istituisce l'obbligo per i soggetti passivi d'imposta di comunicare trimestralmente all'Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse nel

trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.

In via generale la norma statuisce che la comunicazione va trasmessa entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Tuttavia, in sede di conversione del decreto legge, sono state apportate, fra le altre, alcune lievi modifiche concernenti talune scadenze.

In particolare, in via generale, la comunicazione riguardante il **secondo trimestre** è da effettuarsi entro il **16 settembre** dell'anno di riferimento mentre quella relativa all'ultimo trimestre è da trasmettere **entro il mese di febbraio** dell'anno successivo.

Inoltre, con specifico riguardo all'anno 2017, la comunicazione relativa al **primo semestre** è effettuata entro il **25 luglio 2017**. Ne consegue che, per il solo anno **2017**, il contribuente dovrà trasmettere **solo tre comunicazioni**, mentre a decorrere dall'anno **2018** il contribuente sarà sottoposto ad un obbligo di **trasmissione trimestrale**.

### Nuove comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA, a decorrere dall'anno 2017, dovranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

In particolare, con la stessa periodicità trimestrale e la stessa scadenza della comunicazione delle fatture, i soggetti passivi dovranno trasmettere i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche (anche se a credito) con modalità che saranno stabilite dall'Agenzia delle Entrate.



#### Attenzione

Per questo specifico adempimento, stante il tenore letterale del Decreto, non è chiaro se la comunicazione delle liquidazioni del primo semestre 2017 sia differita al 25 luglio (come previsto per le comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture emesse e ricevute), pertanto sarebbe auspicabile un chiarimento in questo senso.

### Dichiarazione IVA

Il Decreto prevede, altresì, il differimento al **30 aprile** dell'obbligo di trasmissione della dichiarazione annuale IVA con riferimento agli anni 2017 e successivi, mentre nulla cambia per la dichiarazione IVA relativa all'anno 2016, la cui scadenza rimane pertanto ferma al **28 febbraio 2017**.

### Abolizione di alcuni adempimenti IVA

A partire dal 1° gennaio 2017, in conseguenza dei nuovi adempimenti, sono **abrogati**:

- gli elenchi INTRASTAT degli acquisti di beni e gli elenchi INTRASTAT delle prestazioni di servizi ricevuti (i.e., Modello INTRA-2)
- le comunicazioni dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing (ex art. 7, comma 12, D.P.R. n. 605/1973)
- le comunicazioni periodiche degli acquisti da operatori sammarinesi (ex art. 16, lett. c) del decreto 24 dicembre 1993)

Inoltre, è stata **anticipata** di un anno l'abrogazione della comunicazione riguardante le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici stabiliti in Paesi black-list. Pertanto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2016**, non è più richiesta la c.d. "comunicazione black-list" (ex art. 1 del D.L. n. 40/2010).



#### SCHEMA DI SINTESI

**DICHIARAZIONE IVA**

	Precedente	2017	Scadenza a regime
Dichiarazione IVA	<b>30 settembre</b>	<b>28 FEBBRAIO</b>	<b>30 APRILE</b>

**CONSEGNA CERTIFICAZIONE UNICA**

	Precedente	2017	Scadenza a regime
Consegna Certificazione Unica	<b>28 settembre</b>	<b>31 MARZO</b>	

**SALDO IRES/IRAP - (SOGGETTI CON ESERCIZIO SOLARE)**

	Precedente	2017	Scadenza a regime
Saldo IRES/IRAP (soggetti con esercizio solare)	<b>16 giugno</b>	<b>30 GIUGNO</b>	

**SALDO IRES/IRAP (SOGGETTI CON ESERCIZIO NON SOLARE)**

	Precedente	2017	Scadenza a regime
Saldo IRES/IRAP (soggetti con esercizio non solare)	<b>16 del sesto mese</b>	<b>Ultimo giorno del sesto mese</b>	

**COMUNICAZIONI DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA**

	Precedente	2017	Scadenza a regime
I trimestre		<b>31 maggio</b>	
II trimestre		<b>16 settembre</b>	
III trimestre		<b>30 novembre</b>	
IV trimestre		<b>28 febbraio</b>	

**COMUNICAZIONI DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE**

	Precedente	2017		Scadenza a regime
I trimestre		<b>25 luglio</b>	→	<b>31 maggio</b>
II trimestre		<b>25 luglio</b>	→	<b>16 settembre</b>
III trimestre		<b>30 novembre</b>	→	<b>30 novembre</b>
IV trimestre		<b>28 febbraio</b>	→	<b>28 febbraio</b>